



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Cimitero di Bruntino

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 26/01/2006

Modificato con:

- *deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/03/2007*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/12/2015*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/01/2015*
- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2015)*

INDICE SISTEMATICO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI:

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto.....	8
Art. 2 - Competenze.....	8
Art. 3 - Responsabilità.....	9
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	9
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	9

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 - Dichiarazione di morte.....	10
Art. 7 - Denuncia della causa di morte.....	10
Art. 8 - Accertamenti necroscopo.....	11
Art. 9 - Referto all’Autorità Giudiziaria.....	11
Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	11

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 - Termini di osservazioni.....	12
Art. 12 - Modalità di osservazione.....	12
Art. 13 - Depositi di Osservazione ed Obitori.....	12
Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento... ..	13
Art. 15 - Riscontro diagnostico.....	13
Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio.....	13
Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici.....	14
Art. 18 - Autopsie a trattamenti conservativi.....	14

CAPO IV - FERETRI

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro.....	14
Art. 20 - Verifica e chiusura feretri	15
Art. 21 - Caratteristiche delle casse.....	15
Art. 22 - Fornitura di feretri gratuiti (abrogato).....	17
Art. 23 - Piastrina di riconoscimento.....	18

Titolo II **SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE:**

Art. 24 - Percorsi consentiti	19
Art. 25 - Carri funebri - requisiti.....	19
Art. 26 - Personale – divisa - compiti.....	19
Art. 27 - Orario dei trasporti e dei funerali.....	20
Art. 28 - Norme generali per i trasporti.....	20
Art. 29 - Onere della spesa per il trasporto.....	21
Art. 30 - Funerali di povertà.....	21
Art. 31 - Riti religiosi.....	21
Art. 32 - Appartenenti a culti acattolici.....	22
Art. 33 - Trasferimento di salme senza funerale.....	22
Art. 34 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di reattività.....	22
Art. 35 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili.....	22
Art. 36 - Trasporto di casse e cofani vuoti.....	22
Art. 37 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	23
Art. 38 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.....	23
Art. 39 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	23
Art. 40 - Trasporto di ceneri e resti.....	23
Art. 41 - Sosta di auto funebri di passaggio.....	24

Titolo III **CIMITERI:**

CAPO I - CIMITERI

Art. 42 - Disposizioni generali - Vigilanza.....	25
Art. 43 - Reparti del Cimitero.....	26
Art. 44 - Reparti Speciali.....	26
Art. 45 - Ammissione nel Cimitero.....	26
Art. 46 – Deroghe (abrogato).....	27
Art. 47 - Ricevimento della salma presso il Cimitero – Camera Mortuaria.....	27

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 48 - Disposizioni Generali.....	28
Art. 49 - Piano Regolatore Cimiteriale	28

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 50 - Inumazione.....	29
Art. 51 - Cippo e Ornamentazione della Sepoltura in campo comune.....	30
Art. 52 - Tumulazione.....	30
Art. 53 - Deposito Provvisorio.....	31

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 - Esumazioni ordinarie.....	32
Art. 55 - Avvisi di scadenza per esumazione ed estumulazioni ordinari.....	32
Art. 56 - Esumazioni straordinarie.....	33
Art. 57 - Estumulazioni ordinarie.....	33
Art. 58 - Estumulazioni straordinarie.....	34
Art. 59 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	34
Art. 60 - Raccolta delle ossa.....	35
Art. 61 - Oggetti da recuperare.....	35
Art. 62 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture.....	35

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 63 - Servizio pubblico di cremazione.....	36
Art. 64 - Crematorio.....	36
Art. 65 - Autorizzazione alla cremazione.....	36
Art. 66 - Urne cinerarie.....	37
Art. 67 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	38
Art. 68 - Consegna ed affidamento delle ceneri.....	38

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 69 - Orario.....	39
Art. 70 - Disciplina dell'ingresso.....	39
Art. 71 - Divieti speciali.....	40
Art. 72 - Riti funebri.....	41
Art. 73 - Reclami del pubblico.....	41

CAPO VII - COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 74 - Ornamentazione delle sepolture a inumazione in concessione decennale e ventennale.....	41
Art. 75 - Ornamentazioni di loculi ed ossari.....	42
Art. 76 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi.....	42
Art. 77 - Obbligo di manutenzione.....	42
Art. 78 - Decorazioni aggiuntive.....	43
Art. 79 - Epigrafi.....	43
Art. 80 - Piante ornamentali.....	43
Art. 81 - Giardini e addobbi floreali.....	43
Art. 82 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comunale decennale.....	44

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 83 - Tipi di illuminazione.....	44
Art. 84 - Servizio di illuminazione elettrica.....	44

CAPO IX - SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 85 - Organizzazione dell'ufficio.....	44
Art. 86 - Compiti e funzioni dell'ufficio servizi cimiteriali.....	44

Titolo IV **CONCESSIONI CIMITERIALI:**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87 - Tipologia delle sepolture in concessione.....	46
Art. 88 - Provvedimento concessorio – contratto di concessione.....	46
Art. 89 - Onerosità della concessione - pagamento.....	46
Art. 90 - Durata della concessione.....	47
Art. 91 - Decorrenza della concessione.....	47
Art. 92 - Variazione della durata della concessione.....	47
Art. 93 - Mancata richiesta di rinnovo.....	47
Art. 94 - Rotazione delle salme nelle tombe.....	48

Art. 95 - Diritto di sepolcro.....	48
Art. 96 - Immissione in sepolture intestate a comunità.....	48
Art. 97 - Opposizione al diritto di sepolcro.....	48
Art. 98 - Successione nella concessione.....	48
Art. 99 - Doveri generali dei concessionari.....	49

CAPO II - CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 100 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture.....	49
Art. 101 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e tombe.....	50
Art. 102 - Concessione di loculi per traslazione di salme.....	50
Art. 103 - Concessione di loculi "in assegno".....	50

CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 104 - Scadenza.....	51
Art. 105 - Rinuncia.....	51
Art. 106 - Revoca.....	51
Art. 107 - Decadenza.....	52
Art. 108 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza.....	52
Art. 109 - Estinzione per soppressione del Cimitero.....	52
Art. 110 - Conseguenze dell'estinzione della concessione.....	53

Titolo V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI:

Art. 111 - Imprese appaltatrici del Comune.....	54
Art. 112 - Lavori per conto di privati.....	54
Art. 113 - Divieti.....	54
Art. 114 - Materiali di costruzione o ripristino di lapidi o manufatti.....	54
Art. 115 - Obblighi del personale delle imprese private.....	55
Art. 116 - Orari di lavoro.....	55
Art. 117 - Vigilanza e collaudo opere.....	55

Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI:

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 118 - Tariffe.....	56
Art. 119 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.....	56
Art. 120 - Registri delle concessioni cimiteriali.....	56
Art. 121 - Annotazioni sul registro delle concessioni.....	57
Art. 122 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	57
Art. 123 - Schedario dei defunti.....	57
Art. 124 - Scadenziario delle concessioni.....	57
Art. 125 - contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali.....	58
Art. 126 - Sanzioni.....	58

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....	58
Art. 128 - Rinvio ad altre norme.....	58
Art. 129 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – concessioni pregresse.....	59
Art. 130 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione.....	59
Art. 131 - Entrata in vigore.....	59

(Le parti in *neretto* sono quelle modificate dagli emendamenti in sede di approvazione)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI:

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché della L.R. n.22 del 18/11/2003 e del regolamento regionale attuativo n. 6 del 09 novembre 2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla Polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero di Bruntino e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti alla Polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL).

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Spettano al Responsabile di Servizio, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Per i servizi di Polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e di condizioni in caso di concessione.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero di Bruntino siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- ❖ Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- ❖ Il trasporto funebre nell'ambito del Comune nei casi specificati dal titolo II;
- ❖ Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;

Sono pure gratuiti il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo art. 89, purché residenti nel Comune di Villa d'Almè e la loro famiglia versino in stato di indigenza.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, allegate per comodità in coda al presente regolamento.

Per il servizio di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria si richiama in particolare quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 2001 n.26 all'art. 1 comma 7 bis.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso l'apposito Ufficio Comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 122, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio Comunale:

- a) L'orario di apertura e di chiusura del Cimitero Comunale;
- b) Copia del presente regolamento;
- c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- d) L'elenco delle concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e della Legge n.15 del 03/01/2005.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 - Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente e affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 - Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve effettuare al più presto, e comunque non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria locale.

Tale scheda ha finalità sanitario - statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Azienda Sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte .

Art. 8 - Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.

Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivante da reato ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco o suo delegato, sentito il competente servizio della ASL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 9 - Referto all'Autorità Giudiziaria

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco, anche tramite il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 - Termini di osservazione

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n.582; nei casi di malattia infettiva - diffusiva o iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12 - Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari se a domicilio, e da parte del personale addetti se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 13 - Depositi di Osservazione ed Obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria locale con le modalità indicate nel precisato articolo.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15 - Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 16 - Rilascio cadaveri a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Deve sempre essere trascorso il periodo di osservazione e le salme devono recare assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il Direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda Sanitaria locale può autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n.644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n.198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n.409.

Art. 18 - Autopsie e trattamenti conservativi

Presso il Cimitero potrà essere istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'Autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 è eseguito dal personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO IV

FERETRI

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n.10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di Pubblica Sicurezza.

Art. 21 - Caratteristiche delle casse

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento regionale n.6 del 09/11/2004, ovvero secondo le seguenti prescrizioni:

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.
2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.
3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.
4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

Negli altri casi, cioè quando il trasporto, la sepoltura e la cremazione avvengono al di fuori del territorio regionale, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (Regolamento di Polizia mortuaria); pertanto si devono osservare le seguenti indicazioni:

a) Per inumazione:

il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

b) Per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

c) Per trasferimenti:

da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;

d) Per trasferimento:

da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

e) Cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera d), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengano effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte della competente ASL la sostituzione del feretro o il suo rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione e di evitare il ristagno di liquidi.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Art. 22 - ~~Fornitura di feretri gratuiti~~ (abrogato)

Art. 23 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della persona la cui salma è contenuta e le date di nascita e di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi, compreso il luogo di rinvenimento.

Titolo II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE:

Art. 24 - Percorsi consentiti

Il trasporto funebre consiste nel trasferimento del defunto dalla casa di abitazione alla chiesa, e dalla chiesa al Cimitero, ovvero dalla casa di abitazione, direttamente, al Cimitero.

Il corteo a piedi deve, di norma, seguire il percorso più breve.

In casi particolari, il Sindaco, sentita la Polizia Locale, potrà anche autorizzare un percorso diverso.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul posto, per eseguire il servizio, almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per il funerale.

Il trasporto alla casa di abitazione di defunti deceduti in ospedale, o su suolo pubblico, dovrà avvenire almeno tre quarti d'ora prima dell'orario fissato per il funerale.

Art. 25 - Carri funebri - requisiti

Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l'impiego di n.1 carro funebre, sia nel caso di defunti adulti che per il trasporto dei defunti minori.

I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell'articolo 20 del D.P.R. n.285/90.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio dell'ASL.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere dotati di impianto audiofonico.

Art. 26 - Personale – divisa – compiti

Ogni trasporto dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero sufficiente sia che si tratti di defunti adulti che di defunti minori, fino a dieci anni.

Il personale deve essere fornito di divisa.

Il personale non potrà abbandonare il servizio, né prestarsi ad operazioni non inerenti ai propri compiti.

Il trasporto effettuato a spalla, eseguito esclusivamente da dipendenti autorizzati delle imprese funebri, potrà essere autorizzato dal Sindaco in casi eccezionali, quando i defunti siano persone particolarmente note o che abbiano prestato la propria opera a favore della cittadinanza. Anche in tali casi, il carro funebre dovrà, comunque, accompagnare il corteo funebre.

Art. 27 - Orario dei trasporti e dei funerali

I trasporti vengono effettuati esclusivamente nei seguenti, orari, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato:

Periodo invernale - (1 ottobre - 31 marzo)

- Funerale con partenza alle ore 10.00 dalla casa di abitazione
- Funerale con partenza alle ore 14.00 dalla casa di abitazione
- Funerale con partenza alle ore 15.30 dalla casa di abitazione,

Periodo estivo - (1 aprile - 30 settembre)

- Funerale con partenza alle ore 10.00 dalla casa di abitazione
- Funerale con partenza alle ore 15.00 dalla casa di abitazione
- Funerale con partenza alle ore 16.30 dalla casa di abitazione

L'orario del funerale è determinato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali d'intesa con l'Ufficio di Stato Civile, sulla base della libera scelta comunicata dai familiari interessati, anche telefonicamente o tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi, salvo che nel giorno e nell'orario prescelto sia già stato fissato, in precedenza, un altro funerale.

In caso di pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell'accoglimento delle stesse è costituito dall'ordine cronologico di ricevimento delle richieste.

Art. 28 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P. 285 del 1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria interessato.

Art. 29 - Onere della spesa per il trasporto

Il trasporto dei defunti, come è consentito dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. n.285/90, è, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori.

L'impresa di onoranze funebri che svolge il servizio è tenuta ad emettere per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A., da intestare ai prossimi congiunti della persona deceduta.

Per la fissazione della tariffa, nei limiti fissati dalla legge, tra le singole imprese di pompe funebri vige il principio della libera concorrenza.

Art. 30 - Funerali di povertà

Per le persone morte nel territorio comunale di Villa d'Almè, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, il Comune è tenuto a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto, comunque, in una forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

Ciò vale anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri nei casi in cui sia accertata l'esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa. Qualora venga successivamente accertata l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri ovvero nell'ipotesi di rifiuto a sostenere le spese funebri, il Comune eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare.

Per le persone morte fuori del territorio del Comune, ma ivi aventi la residenza in vita, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, ovvero nelle ipotesi precedentemente previste, e qualora il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di competenza. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa.

Art. 31 - Riti religiosi

I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

La salma può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 32 - Appartenenti a culti acattolici

Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 33 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 34 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 35 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.

In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 25.

Art. 36 - Trasporto di casse e cofani vuoti

Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

Art. 37 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio o da suo delegato, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei servizi del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 38 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Art. 39 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. N.285/1990.

Art. 40 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile dei Servizi su domanda degli interessati.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei servizi si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 66.

Art. 41 - Sosta di auto funebri di passaggio

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono richiedere al Responsabile del servizio il luogo ove parcheggiare.

Titolo III - CIMITERI:

CAPO I CIMITERI

Art. 42 - Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e all'art 14 del Regolamento regionale n.6 del 09/11/2004.

L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

Il Comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:

- a)** Formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- b)** Pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
- c)** Falciatura dell'erba nei campi e viali;
- d)** Sgombero della neve;
- e)** Muratura e smuratura di loculi, ossari e tombe;
- f)** Demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie;
- g)** Scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate.

Competono altresì al Comune, che può avvalersi di ditte all'uopo incaricate, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Il competente servizio di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 43 - Reparti del Cimitero

Il Cimitero di Bruntino è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art.49:

- Campi ad inumazione per adulti e bambini;
- Campi di mineralizzazione;
- Reparti destinati a loculi per adulti e bambini;
- Reparti destinati a ossari per adulti e bambini;
- Tombe di proprietà del Comune a 2 o 4 posti da dare in concessione;
- Camera mortuaria/deposito di osservazione;
- Magazzino deposito per la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione.

Art. 44 - Reparti Speciali

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, purché residenti.

Le spese per l'eventuale formazione di tali nuovi reparti dovranno essere a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 45 - Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero di Bruntino, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano la propria residenza nella frazione di Bruntino:

- Via Belvedere;
- Via Bertuletti
- Via Bruntino Alto;
- Via Ca' Bianca;
- Via Ca' Freri.
- Via Ca' dell'Orto;
- via Coriola;
- Via degli Alpini, dal civico 21 al civico 55 (ed eventuali futuri nuovi civici insistenti sulla strada a fondo chiuso)
- Via Donizetti nel tratto dall'incrocio con via Bertuletti verso monte (attualmente dal civico 15 al 17)
- Via Foresto I;
- Via Foresto II;

- Via Gelfi;
- Via Partigiani, sul lato di monte (civici dispari)
- Via Piazzola;
- Via Quarti;
- Via Ripa dal civico pari n. 46 (incrocio con via Partigiani) e dal civico dispari n. 63 verso l'incrocio con via San Mauro
- Via Scotti;
- Via S. Mauro;
- Via Viera;

Fanno eccezione a tale disposizione le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, le salme di religiosi nativi di Villa d'Almè che hanno svolto in vita la propria missione in altro luogo e all'estero

Potranno essere sepolte nel cimitero anche:

- le salme di persone che abbiano risieduto per trenta anni nelle vie sopra elencate e, nel medesimo cimitero, vi siano sepolti altri famigliari (genitori o fratelli o figli o coniuge).
- i resti mortali (ossa o ceneri) di persone per le quali si richiede la tumulazione in sepolture di altri familiari (in sepolture di altri familiari: parenti in linea retta entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti e fratelli); collaterali entro il 2° grado (fratelli) e coniuge;

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

Art. 46 - Deroche (abrogato)

Art. 47 - Ricevimento della salma presso il Cimitero – Camera Mortuaria

Ottenuto il permesso di seppellimento e trasporto redatto a cura dell'Ufficio di Stato Civile del comune di partenza della salma, l'Ufficio Cimiteriale dà avviso agli addetti dei funerali e degli arrivi delle salme previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta e disponendone la sepoltura a mezzo di ordine di servizio alla Ditta appaltatrice del servizio e al necroforo.

Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 48 - Disposizioni Generali

Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

- a) Vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) Vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) Venga formato il tumulo di terra a displuvio.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepoltura private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc),. in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990. n.285.

Art. 49 - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale, adottato dal Consiglio Comunale, recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. A tale scopo il Comune acquisisce il parere dell'ASL e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Tali enti esprimono il loro parere entro 60 giorni dalla richiesta.

Nella elaborazione del Piano il Comune deve considerare i seguenti elementi:

- a) L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) La ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) L'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) La necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) Le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) La necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

- g) La necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) La necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) La necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

La delimitazione dei reparti deve risultare da apposite planimetrie di azionamento generale del cimitero allegate al Piano.

Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Ai fini della determinazione di detta superficie non si considerano le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma precedente.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 al Regolamento regionale della Lombardia n.6 del 09 novembre 2004 in materia di attività funebri e cimiteriali.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 50 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo decennale adulti, in campo ventennale bambini e in sepolture in concessione ventennale adulti onerose, della durata di 20 anni.

Le sepolture per inumazione in campo decennale hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa, dietro versamento del solo corrispettivo del servizio (sepoltura e successivo disseppellimento) come peraltro indicato all'art. 1 comma 7 bis della Legge 28/2/2001 n° 26.

Uguale regime di gratuità è riservato anche alle sepolture ventennali bambini.

Le sepolture per inumazione in concessione ventennale vengono invece assegnate secondo le norme del titolo IV dietro versamento di un corrispettivo di occupazione dell'area, come indicato nelle tabelle allegate.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuno riquadro e procedendo con soluzione di continuità.

Per quanto riguarda le caratteristiche e l'utilizzo delle aree e delle fosse per inumazione si applica l'articolo 15 del Regolamento regionale n.6 del 09/11/2004.

Art. 51 - Cippo e Ornamentazione della Sepoltura in campo comune

Per consentire l'effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle concessioni (o del normale periodo di rotazione) i resti delle salme non completamente mineralizzate saranno inumate in fosse, situate in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti all'interno del cimitero.

L'inumazione dei resti è gratuita e per un periodo di cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n°10).

Ogni fossa nei campi di mineralizzazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 52 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune.

Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

Presso il cimitero di Bruntino i loculi sono tutti individuali e non esistono loculi collettivi.

In ogni loculo è posto un solo feretro.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70, larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.

Nel caso si dovessero realizzare loculi a più piani sovrapposti e interrati, dovrà essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri, in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini; la larghezza del vestibolo dovrà comunque consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Le spese di tumulazione riguardanti ossari, loculi o tombe, sono ad esclusivo carico del concessionario, il quale dovrà richiedere agli Uffici competenti l'espletamento delle relative pratiche presso la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione delle opere murarie del Cimitero, dietro corresponsione delle somme risultanti dalla relativa tariffa.

Art. 53 - Deposito Provvisorio

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo o in una tomba non utilizzata, previo pagamento del canone stabilito con tariffario vigente al momento dell'utilizzo.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) Per coloro che hanno presentato l'impegno di richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di ottenere sepoltura, fino alla sua agibilità, oppure l'uso di una tomba precostituita;
- b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
- c) Per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 65;
- d) Per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori nel caso a), o ripristino delle sepolture private nel caso b), o oltre alla data della disponibilità di una sepoltura definitiva diversa dal campo a inumazione decennale nel caso c). Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

E' consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni, con la sola eccezione delle inumazioni di quelle dei bambini e di quelle in concessione, la cui durata è localmente stabilita in venti anni. Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

Di norma in ogni altro caso il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è di cinque anni; il tempo di seppellimento può comunque essere ridotto a due anni nel caso si faccia ricorso per il trattamento dei resti mortali e terreno adiacente all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte durante tutto l'anno, purché in presenza di condizioni climatiche favorevoli.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, nel rispetto del comma precedente.

Dopo ogni esumazione il necroforo deve redigere apposito verbale che viene sottoscritto dallo stesso.

E' compito del necroforo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale e dei resti recuperati dopo il periodo di mineralizzazione.

Art. 55 - Avvisi di scadenza per esumazione ed estumulazioni ordinarie

Annualmente l'ufficio competente cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 56 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro provvedimento di autorizzazione del responsabile dei Servizi, per trasferimento ad altra sepoltura in altro Cimitero, o per cremazione. Non potrà essere effettuata esumazione straordinaria con successiva tumulazione in altra sepoltura nello stesso Cimitero, se non in casi del tutto particolari, quali per esempio smottamenti improvvisi del terreno ovvero necessità di ampliare il cimitero a favore di tutta la cittadinanza.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 57 - Estumulazioni ordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, all'inumazione in campo di mineralizzazione.

Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'Albo Cimiteriale e presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza potrà essere affisso apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte specializzate, secondo una precisa programmazione.

Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 60.

Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato nel minimo di cinque anni.

Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'articolo 50 per un periodo di almeno cinque anni.

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, secondo quanto disciplinato al successivo capo V del presente Regolamento.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 58 - Estumulazioni straordinarie

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) Prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche dell'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro Cimitero, o per cremazione;
- b) Alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro Cimitero o per cremazione;
- c) Da tumulati provvisori a tumulazione definitiva.

Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.

All'estumulazione deve essere verificata la perfetta tenuta del feretro e la sua idoneità al trasferimento in altra sede senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In caso di non perfetta tenuta del feretro, ne può essere ugualmente consentito il trasferimento previa idonea sistemazione, a spese dell'interessato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione, purchè siano trascorsi meno di 10 anni dalla data di tumulazione, altrimenti si applica il disposto del precedente articolo 57.

I titolari di concessioni di colombari, tombe, ossari che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura in data anteriore alla scadenza della concessione del loculo, ne perdono il diritto e il corrispettivo relativo al periodo non goduto. Se la nuova collocazione è in loculo, tomba di proprietà del Comune o ossario dovrà essere sottoscritta una nuova concessione.

Art. 59 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite senza onere aggiuntivo per il privato, essendosene già tenuto conto al momento dell'inumazione o della tumulazione ai sensi dell'art.1 comma 7 bis della Legge 28/2/2001 n.26.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n.2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune di Villa d'Almè, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Art. 60 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione sono raccolte in idonei contenitori, a disposizione di chi volesse provvedere alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba ovvero alla loro cremazione previo pagamento dello specifico corrispettivo previsto. Non esistendo presso il cimitero di Bruntino un ossario comune, le soluzioni per la sepoltura di resti ossei o cinerari sono la collocazione in ossario, la collocazione in un loculo o in una tomba a fianco della salma di un parente già tumulato, il trasporto in altro cimitero oppure la consegna ad un domicilio dichiarato, sotto l'osservanza piena delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 61 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale operante al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 62 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

I materiali, gli ornamenti e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa, entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento del luogo di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi, e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti dal 1° comma di questo articolo, debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.

Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di riscattare a pagamento e con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, statue o fregi di particolare valore affettivo. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta prima della data di esumazione o estumulazione.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 63 - Servizio pubblico di cremazione

La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze Comunali, a norma dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, degli articoli 56, 78 e dell'articolo 26 bis del decreto - legge 28 dicembre 1989, n.415, convertito con modificazione nella Legge 28 febbraio 1990, n.38.

Tale servizio presuppone l'invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a completo carico del richiedente nel più breve tempo possibile e senza ingiustificate soste della salma presso le strutture del cimitero di Bruntino.

Art. 64 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o più celere nell'espletare il servizio.

Art. 65 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Pertanto l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1. La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a

quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
4. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve inoltre espressamente contenere la menzione dell'assenza di protesi metalliche (es. pacemaker).

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la podestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste, di voler far cremare la salma.

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n.130 del 2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 66 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposito ossario, salvo che si disponga per la collocazione in altra sepoltura, il trasporto in altro cimitero o la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo successivo.

Nel caso in cui il defunto o chi per lui non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

Qualora il defunto o la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune che si trova presso il cimitero dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè.

Art. 67 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n.130/2001.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18 novembre 2003, n.22, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui il coniuge, un altro familiare, il personale autorizzato alla dispersione delle ceneri, l'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, il rappresentante legale dell'associazione stessa, dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; in tale documento sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2003, n.22.

Copia del documento di cui al comma precedente è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente, indicati dall'art.3 comma 1 lettera c) della legge n.130/2001.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 68 - Consegna ed affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale n.22 del 18/11/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 69 - Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico cinque minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrate, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

La visita del Cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 70 - Disciplina dell'ingresso

Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, fatta eccezione per i ciechi cui è stata formalmente riconosciuta la necessità di movimento con cane-guida;
- b) Alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questura;
- d) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

E' concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, solo ai disabili muniti di apposito tesserino rilasciato dalla competente ASL.

I marmisti ed i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 71 - Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) Abbandonare o depositare presso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;
- i) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;
- k) Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari fatta salva la relativa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- l) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- n) Svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 72 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

Art. 73 - Reclami del pubblico

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Sindaco e per conoscenza al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO VII

COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 74 - Ornamentazione delle sepolture a inumazione in concessione decennale e ventennale

Ogni fossa nei campi di inumazione decennali per adulti e ventennali per bambini è contraddistinta da una croce, fornita e messa in opera dal Comune direttamente o per il tramite della ditta cui vengono affidati i servizi cimiteriali, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sulla croce viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati e a propria cura e spese, su ogni fossa in campo decennale è consentita l'apposizione di cordonati di pietra naturale delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 o di un monumento copritomba di materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

Sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale il concessionario è obbligato a porre in opera, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa, come per le sepolture decennale con eventuale fondale o alzatina e collocazione di piccole sculture di altezza massima cm. 50.

I monumenti copritomba (sia per sepolture decennali che ventennali) devono essere conformi agli schemi allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

La posa in opera dei monumenti deve essere autorizzata con provvedimento del Responsabile competente, a seguito di domanda scritta del richiedente.

La domanda di cui al punto precedente deve essere stesa su apposito modulo e corredata dai disegni in due copie, in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori.

Per le sepolture in concessione ventennale il Comune non fornirà la croce come per le fosse decennali per adulti e per bambini; è quindi fatto obbligo al concessionario di collocare sulla sepoltura, a sua cura e spese, entro il termine di dieci giorni dalla inumazione, un contrassegno

costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte e da un numero progressivo che sarà poi inserito nel monumento.

L'installazione di tutti i monumenti copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Art. 75 - Ornamentazioni di loculi ed ossari

Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 78 e 79.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra.

E' fatto divieto di sostituire la lastra con altra di materiale, colorazione o lavorazione diversa. Sono ammesse lapidi di dimensioni superiori in grado di coprire al massimo due posti, nel caso in cui i defunti siano coniugi o parenti entro il primo grado, previa comunicazione scritta.

Art. 76 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 62.

Art. 77 - Obbligo di manutenzione

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

L'Ufficio Tecnico vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del dirigente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 107.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dall'Ufficio tecnico, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 78 - Decorazioni aggiuntive

La posa in opera di lampade votive, portafiori, fotografie, ritratti, epigrafi od altre decorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli articoli 74 e 75, deve essere preventivamente autorizzata su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dagli uffici Comunali.

La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 79 - Epigrafi

Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come risulta all'Ufficio Anagrafe, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.

Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo.

Art. 80 - Piante ornamentali

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo decennale e in concessione ventennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

Art. 81 - Giardini e addobbi floreali

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

Art. 82 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune decennale

Per la ornamentazione e manutenzione delle sepolture in campo decennale si applicano le norme di cui all'articolo 51.

CAPO VIII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 83 - Tipi di illuminazione

Sulle lapidi di loculi, ossari e tombe è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 84 - Servizio di illuminazione elettrica

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di Servizio con Ditta privata.

CAPO IX

SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 85 - Organizzazione dell'ufficio

L'organizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

I rapporti con l'impresa che ha in appalto la custodia e la gestione del cimitero e che provvede all'esecuzione dei relativi servizi sono disciplinati dal presente Regolamento e dallo specifico capitolato.

Art. 86 - Compiti e funzioni dell'ufficio servizi cimiteriali

Sono compiti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali disporre e vigilare:

- a) Su tutte le operazioni riguardanti le sepolture, accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento. L'accertamento del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro verrà effettuato dal Dirigente d'intesa con l'Ufficio Servizi Cimiteriali;

- b)** Sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;
- c)** Per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
- d)** Sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina. Compete inoltre all'Ufficio Servizi Cimiteriali comunicare i funerali e gli arrivi salma previsti per ciascuna giornata.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal personale operativo d'intesa e in collaborazione con gli altri servizi del Comune.

Sono compiti specifici del personale operativo – necrofori seppellitori:

- a)** Aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b)** Esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c)** Ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d)** Tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e)** Assicurare il funzionamento dell'Ufficio del cimitero, provvedendo alla puntuale tenuta dei documenti e dei registri previsti per legge;
- f)** Fornire le informazione che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
- g)** Vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- h)** Vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- i)** Vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- j)** Vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- k)** Eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, redigendo in duplice copia i relativi verbali che vanno sottoscritti dal necroforo ed eventuali testimoni; una copia dei verbali va consegnata all'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Unione entro 24 ore dall'avvenuta operazione;
- l)** Sovrintendere a comporre le salme;
- m)** Tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 267/2000;
- n)** Attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 61 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- o)** Sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi.

Titolo IV - CONCESSIONI CIMITERIALI:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87 - Tipologia delle sepolture in concessione

I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

Presso il cimitero di Bruntino sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:

- a) Ossari;
- b) Loculi;
- c) Tombe a due o a quattro posti;

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinate all'inumazione ventennale.

Sono oggetto di concessione amministrativa gratuita le aree destinate all'inumazione in campo comune.

Art. 88 - Provvedimento concessorio - contratto di concessione

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal Responsabile competente su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune. La domanda è presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali da uno dei soggetti individuati dall'articolo 119.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 89 - Onerosità della concessione - pagamento

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone.

La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, nè si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo decennale.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 90 - Durata della concessione

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990. Fatte salve le inumazioni decennali adulti e ventennali bambini, per le quali non occorre alcun provvedimento concessorio, la durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è:

- Campi con copritomba (adulti in concessione) anni 20

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- a) Ossari: anni 25
- b) Loculi: anni 25
- c) Tombe di proprietà comunale a due e quattro posti: anni 30

Art. 91 - Decorrenza della concessione

La decorrenza delle concessioni ha inizio dalla data della stipula del contratto.

Art. 92 - Variazione della durata della concessione

Le concessioni in campi di inumazione ventennale e di ossari non sono rinnovabili, così come le sepolture ad inumazione senza concessione.

Le concessioni di loculi e ossari sono rinnovabili alla loro scadenza una sola volta per anni 10.

Il rinnovo delle concessioni, ove possibile, è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali delle buone condizioni di cura e manutenzione della sepoltura.

Le concessioni di tombe a due o quattro posti hanno durata iniziale di 30 anni con possibilità di rinnovi per 20 anni. Decorso tale periodo dette concessioni si estinguono comunque con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, fatta salva la necessità di pagare i rinnovi necessari finché si raggiunga tale data.

Art. 93 - Mancata richiesta di rinnovo

Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta dello stesso e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, in ossario, in campo comune o di mineralizzazione.

La mancanza di riconferma da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono; il monumento, la tomba o la cappella cadranno quindi nella libera disponibilità del Comune.

Art. 94 - Rotazione delle salme nelle tombe

Nelle tombe in muratura è consentita la estumulazione delle salme tumulate da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altra salma.

Art. 95 - Diritto di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Art. 96 - Immissione in sepolture intestate a comunità

Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 97 - Opposizione al diritto di sepolcro

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 53, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 98 - Successione nella concessione

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti de Comune l'esercizio dei diritti e

degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 119.

Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 105.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

Art. 99 - Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti .

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 100 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.103, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'Ufficio Servizi Cimiteriali verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 45 e 46. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 101 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e tombe

I loculi, gli ossari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, fila per fila, partendo dalla fila più alta.

I loculi, gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

Le tombe disponibili sono assegnate a richiesta dell'interessato.

Art. 102 - Concessione di loculi per traslazione di salme

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme già sepolte definitivamente a tumulazione all'interno del cimitero è possibile solo in occasione del decesso di un congiunto e per avvicinamento allo stesso, a condizione che esista un loculo adatto allo scopo già libero o liberato. Per l'estumulazione straordinaria e la successiva nuova tumulazione si rimanda a quanto già specificato nel precedente art. 58 e all'art. 105.

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalle opportune verifiche.

Art. 103 - Concessione di loculi "in assegno"

Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:

1. Il loculo richiesto in assegno, contiguo a quello destinato alla tumulazione della persona defunta, deve essere destinato a persona che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età;
2. La concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge o parente di primo grado del defunto.

La concessione in assegno ha la durata di dieci anni, non rinnovabili. Non è previsto alcun rimborso nel caso che il periodo di concessione in assegno sia di fatto inferiore alla durata dei dieci anni.

Nel loculo in assegno non possono essere collocate salme diverse da quelle per le quali è stato concesso.

Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno, i soggetti interessati devono presentare la domanda per la normale concessione in uso del loculo, che avrà decorrenza dalla data del nuovo contratto, con pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento della nuova concessione.

In ogni caso il Sindaco, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può sospendere il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 104 - Scadenza

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo decennale, nel campo di mineralizzazione, in ossario, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 105 - Rinuncia

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero, in campo decennale o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 106 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi sepoltura concessa in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili

si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 107 - Decadenza

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi :

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) Quando, per inosservanza delle prescrizioni dovute non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini stabiliti;
- e) Quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti E e F di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

Art. 108 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune in campi di mineralizzazione o in ossario, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 109 - Estinzione per soppressione del Cimitero

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 110 - Conseguenze dell'estinzione della concessione

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

Titolo V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI:

Art. 111 - Imprese appaltatrici del Comune

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Per l'espletamento delle attività funebri le imprese sono tenute al rispetto dell'articolo 8 della L.R. 18/11/2003 n.22 e del Regolamento regionale attuativo.

Art. 112 - Lavori per conto di privati

Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Le uniche opere che i privati possono far eseguire per conto proprio all'interno del cimitero è l'installazione ed il ripristino di manufatti sulle tombe di famiglia, nonché l'installazione di lapide già lavorate ed incise.

Art. 113 - Divieti

E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 114 - Materiali di costruzione o ripristino di lapidi o manufatti

All'interno del Cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'ufficio competente.

E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.

Art. 115 - Obblighi del personale delle imprese private

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In ogni caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'ufficio competente ne viene disposto l'allontanamento.

Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

Art. 116 - Orari di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio competente.

Non possono essere iniziati i lavori per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 117 - Vigilanza e collaudo delle opere

L'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI:

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 118 - Tariffe

Le tariffe sono stabilite con separato atto dell'organo competente del Comune di Villa d'Almè, e sono soggette a periodico aggiornamento. Per comodità di consultazione le tariffe al momento in vigore sono riportate in coda al presente Regolamento.

Art. 119 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 88.

Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

Nel caso sorga controversia l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

La variazione della durata e il rinnovo della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 120 - Registri delle concessioni cimiteriali

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero di Bruntino.

Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 121 - Annotazioni sul registro delle concessioni

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) Gli estremi della atto di concessione e del relativo contratto;
- c) Il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) Generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) Il canone di concessione versato;
- f) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 122 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Presso l'Ufficio del cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc.) che giornalmente vengono effettuate .

Art. 123 - Schedario dei defunti

Presso l'Ufficio del cimitero è tenuto, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.

In ogni scheda sono riportati:

- a) Le generalità del defunto;
- b) L'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 120.

Art. 124 - Scadenario delle concessioni

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 125 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi viene eseguita dalla Tesoreria per il tramite della Ragioneria, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

E' fatto assoluto divieto ai dipendenti del Comune di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 126 - Sanzioni

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, e successive modificazioni.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/00.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria nell'ambito del cimitero comunale di Bruntino; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria ed eventuali altre disposizioni locali che risultassero in contrasto con il presente regolamento.

Art. 128 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, e successive modificazioni, e del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n.285, e circolare n.24/93, nonché della L.R. 18/11/2003 n.22 e del Regolamento regionale attuativo n.6 del 09/11/2004.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate e modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 129 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - concessioni pregresse

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione .

Art. 130 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

Art. 131 - Entrata in vigore

Una volta esecutiva la deliberazione di approvazione del presente regolamento, il regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A

Quota zero di riferimento pari alla quota del piano di calpestio dei vialetti dei singoli campi

Altezza massima: cm. 130

Altezza base tomba: cm. 15

Altezza croci, statue, sculture e simboli: massimo cm. 130

Altezza piante: massimo cm. 110

Misure base tomba posto singolo: cm. 90 x 210

Misure base tomba posto doppio: cm. 200 x 210

Distanza tra tombe singole: cm. 20

Distanza tra tombe e camera immissione bare: cm. 15

Distanza tra il camminamento e le tombe: cm. 25

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

- ARTICOLO 1 – Oggetto
- ARTICOLO 2 - Competenze
- ARTICOLO 3 - Responsabilità
- ARTICOLO 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

- ARTICOLO 6 – Dichiarazione di morte
- ARTICOLO 7 – Denuncia della causa di morte
- ARTICOLO 8 – Accertamenti necroscopici
- ARTICOLO 9 – Referto all’Autorità Giudiziaria
- ARTICOLO 10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- ARTICOLO 11 – Termini di osservazione
- ARTICOLO 12 – Modalità di osservazione
- ARTICOLO 13 – Depositi di osservazione ed obitori
- ARTICOLO 14 – Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- ARTICOLO 15 - Riscontro diagnostico
- ARTICOLO 16 – Rilascio cadaveri a scopo di studio
- ARTICOLO 17 – Prelievi per trapianti terapeutici
- ARTICOLO 18 – Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV – FERETRI

- ARTICOLO 19 – Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 20 – Verifica e chiusura feretri
- ARTICOLO 21 – Caratteristiche delle casse
- ARTICOLO 22 – Fornitura di feretri gratuiti (abrogato)
- ARTICOLO 23 – Piastrina di riconoscimento

TITOLO II – SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

- ARTICOLO 24 – Percorsi consentiti
- ARTICOLO 25 – Carri funebri - requisiti
- ARTICOLO 26 – Personale – divisa - compiti
- ARTICOLO 27 – Orario dei trasporti e dei funerali
- ARTICOLO 28 – Norme generali per i trasporti
- ARTICOLO 29 – Onere della spesa per il trasporto
- ARTICOLO 30 – Funerali di povertà
- ARTICOLO 31 – Riti religiosi
- ARTICOLO 32 – Appartenenti a culti acattolici
- ARTICOLO 33 – Trasferimento di salme senza funerale
- ARTICOLO 34 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ARTICOLO 35 – Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili
- ARTICOLO 36 – Trasporto di casse e cofani vuoti
- ARTICOLO 37 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- ARTICOLO 38 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
- ARTICOLO 39 – Trasporti all’estero o dall’estero
- ARTICOLO 40 – Trasporto di ceneri e resti
- ARTICOLO 41 – Sosta di autofunebri di passaggio

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- ARTICOLO 42 – Disposizioni generali - Vigilanza
- ARTICOLO 43 – Reparti del Cimitero
- ARTICOLO 44 – Reparti Speciali
- ARTICOLO 45 – Ammissione nel Cimitero
- ARTICOLO 46 – Deroghe (abrogato)
- ARTICOLO 47 – Ricevimento della salma presso il Cimitero - Camera Mortuaria

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ARTICOLO 48 – Disposizioni Generali
- ARTICOLO 49 – Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ARTICOLO 50 - Inumazione
- ARTICOLO 51 – Cippo e Ornamentazione della Sepoltura in campo comune
- ARTICOLO 52 – Tumulazione
- ARTICOLO 53 – Deposito Provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ARTICOLO 54 – Esumazioni Ordinarie
- ARTICOLO 55 – Avvisi di scadenza per esumazione ed estumulazioni ordinarie
- ARTICOLO 56 – Esumazioni straordinarie
- ARTICOLO 57 – Estumulazioni ordinarie
- ARTICOLO 58 – Estumulazioni straordinarie
- ARTICOLO 59 – Esumazioni ed tumulazioni gratuite e a pagamento
- ARTICOLO 60 – Raccolta delle ossa
- ARTICOLO 61 – Oggetti da recuperare
- ARTICOLO 62 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO V - CREMAZIONE

- ARTICOLO 63 – Servizio pubblico di cremazione
- ARTICOLO 64 – Crematorio
- ARTICOLO 65 – Autorizzazione alla cremazione
- ARTICOLO 66 – Urne cinerarie
- ARTICOLO 67 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- ARTICOLO 68 – Consegna e affidamento delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- ARTICOLO 69 – Orario
- ARTICOLO 70 – Disciplina dell'ingresso
- ARTICOLO 71 – Divieti speciali
- ARTICOLO 72 – Riti funebri
- ARTICOLO 73 – Reclami del pubblico

CAPO VII - COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- ARTICOLO 74 – Ornamentazione delle sepolture a inumazione in concessione decennale e ventennale
- ARTICOLO 74-bis Ornamentazione delle sepolture a inumazione in concessione decennale e ventennale
- ARTICOLO 75 – Ornamentazione di loculi ed ossari
- ARTICOLO 76 – Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

- ARTICOLO 77 – Obbligo di manutenzione
- ARTICOLO 78 – Decorazioni aggiuntive
- ARTICOLO 79 – Epigrafi
- ARTICOLO 80 – Piante ornamentali
- ARTICOLO 81 – Giardini e addobbi floreali
- ARTICOLO 82 – Ornamentazioni delle sepolture in campo comune decennale

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ARTICOLO 83 – Tipi di illuminazione
- ARTICOLO 84 – Servizio di illuminazione elettrica

CAPO IX- SERVIZIO CIMITERIALE

- ARTICOLO 85 – Organizzazione dell'ufficio
- ARTICOLO 86 – Compiti e funzioni dell'ufficio servizi cimiteriali

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 87 – Tipologia delle sepolture in concessione
- ARTICOLO 88 – Provvedimento concessorio - contratto di concessione
- ARTICOLO 89 – Onerosità della concessione - pagamento
- ARTICOLO 90 – Durata della concessione
- ARTICOLO 91 – Decorrenza della concessione
- ARTICOLO 92 – Variazione della durata della concessione
- ARTICOLO 93 – Mancata richiesta di rinnovo
- ARTICOLO 94 – Rotazione delle salme nelle tombe
- ARTICOLO 95 – Diritto di sepolcro
- ARTICOLO 96 – Immissione in sepolture intestate a comunità
- ARTICOLO 97 – Opposizione al diritto di sepolcro
- ARTICOLO 98 – Successione nella concessione
- ARTICOLO 99 – Doveri generali dei concessionari

CAPO II- CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

- ARTICOLO 100 – Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
- ARTICOLO 101 – Criteri di assegnazione di loculi,ossari e tombe
- ARTICOLO 102 – Concessione di loculi per traslazione di salme
- ARTICOLO 103 – Concessione di loculi "in assegno"
- ARTICOLO 103 bis – Concessione di tombe a viventi

CAPO III- ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- ARTICOLO 104 – Scadenza
- ARTICOLO 105 – Rinuncia
- ARTICOLO 106 – Revoca
- ARTICOLO 107 – Decadenza
- ARTICOLO 108 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- ARTICOLO 109 – Estinzione per soppressione del Cimitero
- ARTICOLO 110 – Conseguenze dell'estinzione della concessione

TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- ARTICOLO 111 – Imprese appaltatrici del Comune
- ARTICOLO 112 – Lavori per conto di privati
- ARTICOLO 113 – Divieti

- ARTICOLO 114 – Materiali di costruzione o ripristino di lapidi o manufatti
- ARTICOLO 115 – Obblighi del personale⁴ delle imprese private
- ARTICOLO 116 – Orari di lavoro
- ARTICOLO 117 – Vigilanza e collaudo delle opere

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- ARTICOLO 118 – Tariffe
- ARTICOLO 119 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- ARTICOLO 120 – Registri delle concessioni cimiteriali
- ARTICOLO 121 – Annotazioni sul registro delle concessioni
- ARTICOLO 122 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- ARTICOLO 123 – Schedario dei defunti
- ARTICOLO 124 – Scadenziario delle concessioni
- ARTICOLO 125 – Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie
- ARTICOLO 126 – Sanzioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 127 – Abrogazione delle precedenti norme regolamentari
- ARTICOLO 128 – Rinvio ad altre norme
- ARTICOLO 129 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – concessioni pregresse
- ARTICOLO 130 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione
- ARTICOLO 131 – Entrata in vigore